*Autore: **AMBROSI Angelo**, Maresciallo della Polizia Municipale di Perugia*

GIURISPRUDENZA – Disabili Transito - fermata, sosta, parcheggio.

SOPROV.it

SI RINGRAZIA UN AMICO DELLA POLIZIA LOCALE PER LE PREZIOSE SEGNALAZIONI

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 febbraio 2012
Numero: n. 2491
Parti: Comune Venezia **C.** P.F.
Fonti: Diritto & Giustizia 2012, 24 febbraio
Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Disabili - Transito - fermata, sosta, parcheggio
Testo

Il divieto di circolazione, e quindi anche della sosta (costituente una modalità di circolazione dei veicoli), che deriva direttamente dalla legge va osservato da tutti i conducenti, ivi compresi quelli di veicoli a servizio di persone disabili, per i quali non sussiste possibilità alcuna di deroga ex art. 11 d.p.r. n. 503/96, neppure nella dedotta ipotesi in cui gli spazi di sosta riservati a tali soggetti siano tutti, legittimamente o meno, occupati (confermata, nella specie, la sanzione inflitta al conducente di un veicolo per il trasporto di persone disabili che aveva parcheggiato in un isola di traffico).

Commento

I conducenti di veicoli a servizio invalidi possono derogare solo ai divieti imposti da segnaletica. A nulla può rilevare che la sosta in violazione alle norme di comportamento sia stata causata dal fatto che il posto invalidi era stato occupato da altri veicoli non aventi diritto.